

COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 036	del Registro Deliberazioni
del 28.09.2011	

OGGETTO	Modifica art. 41, punto B lett. a) del Regolamento edilizio
----------------	--

L'anno **DUEMILAUNDICI** il giorno **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **19,40** in Villaurbana nella Casa Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
GARAU Antonello	X		PIREDDU Paolo	X	
ATZORI M. Maddalena	X		SERRA Alessandro	X	
CASTA Alessandra	X		CASULA Luca	X	
LAI Giovanni	X		DESSI' Mauro	X	
MELONI Dino	X		LAI Maurizio		X
PAULESU Marco	X		PAU Mario		X
PINNA Remo	X		TOTALE	11	2

PRESIEDE il Sindaco Sig. **Antonello Garau**

ASSISTE il Segretario Comunale **DOTT. SEBASTIANO ZEDDA**

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente

pratica:

Elab.: S.Z. Red. A.A.
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto, corredata dei seguenti pareri espressi ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;

- del capo ufficio tecnico favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C) adottato definitivamente con deliberazione del C.C n. 37 del 28,11,2006 e pubblicato nel B.U.R.A.S. N° 6 del 28,02,2003;

VISTO il Regolamento edilizio, parte integrante del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C) di cui sopra;

VISTA la relazione e la relativa proposta di modifica all'art. 41, punto B lett. a) del Regolamento Edilizio, così come redatta dal Funzionario Responsabile dell'Area tecnica Ing. Paolo Sanna;

RITENUTO opportuno apportare tale modifica che consenta in modo agevole la realizzazione di piccoli locali ad uso commerciale, specie nei casi in cui detti locali non superino i 50 mq, ovvero in caso in cui detti locali siano originati da interventi di ristrutturazione e non superino i 100 mq di superficie utile;

DATO atto che tale modifica non incide su dimensionamento globale del piano, non comporta modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico

VISTO l'art. 8 della L. 167 del 18/04/1962;

VISTA la L.R. n° 45 del 22.12.1989

SENTITO l'Assessore Paulesu, che illustra al Consiglio la proposta agli atti;

SENTITO il Consigliere Casula, che ritiene condivisibile la proposta ritenendo necessario tener conto del costo di costruzione. Del problema dell'altezza dei locali se ne parlò in campagna elettorale;

SENTITO il Sindaco, che dichiara di non aver trattato questo problema in campagna elettorale;

IL CONSIGLIERE Casula per D. voto: "Votiamo favorevoli chiedendo all'Amministrazione di prendere in esame l'ipotesi di applicare gli oneri del costo di costruzione per gli immobili che assumeranno destinazione commerciale a seguito della modifica oggi deliberata";

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari e Amministrativi ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli 11 (unanimi) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE la modifica al Regolamento Edilizio, allegato al PUC Vigente, art. 41, punto B lett. a) "*altezza interna*" come segue:

Art. 41, punto B lett. a):

I locali destinati a luoghi di riunione di uso pubblico, negozi, esercizi, esercizi pubblici, laboratori, autorimesse di uso pubblico, devono avere un'altezza minima interna utile non inferiore a **mt 3,20**; nelle autorimesse ad uso privato può essere ridotta a **mt 2.50**.

Possono avere un'altezza ridotta a **mt 2,80**:

-i locali di superficie non superiore a **mq 50,00** destinati a negozi o ad esercizi pubblici di qualsiasi genere e salvo prescrizioni di norma specifiche;

-locali destinati a laboratori artigiani, né molesti, né nocivi, di superficie non superiore a **mq 80**;

Possono avere un'altezza ridotta a **mt 2,70**:

-locali destinati a negozi o ad esercizi pubblici di qualsiasi genere se originati da ristrutturazione edilizia, o cambio di destinazione d'uso su strutture esistenti, a condizione che la superficie utile di pavimento non sia superiore a **mq 100**;

Nei locali adibiti ad uffici privati non frequentati dal pubblico, e dotati di impianto di aria condizionata, l'altezza utile può essere ridotta fino a **mt 2,40**, il tal caso il rapporto superficie finestrata / superficie pavimento deve essere non inferiore ad **1/5 (un quinto)**.

Per la ventilazione naturale, ventilazione meccanica, isolamento termico e protezione acustica valgono le norme per le abitazioni indicate al paragrafo A.

DI DARE ATTO che la presente modifica, ai sensi dell'art. 8 della L. 167 del 18/04/1962 è da considerarsi non sostanziale, in quanto non incide sul dimensionamento globale del piano, non comporta modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO

(Sebastiano Zedda)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
06.10.2011 al 21.10.2011

Villaurbana, li 06.10.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Sebastiano Zedda)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 06.10.2011 al 21.10.2011

Villaurbana, li 06.10.2011

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda

E' copia conforme all'originale.-

Villaurbana, li 06.10..2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Zedda)